

Covid-19: gli effetti sui contratti commerciali

Angela Berinati
[A&A Studio Legale](#)

La situazione di emergenza che stiamo vivendo ed i provvedimenti dell'autorità che ne sono derivati stanno incidendo sulla **capacità delle imprese di adempiere regolarmente ai contratti stipulati**.

Molti si trovano, infatti, a non poter eseguire una determinata prestazione o, viceversa, a subire un arresto nel regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

Benché la questione richieda una valutazione **caso per caso**, siamo di fronte ad una tipica ipotesi di **"forza maggiore"** e cioè ad una situazione imprevedibile ed inevitabile, del tutto estranea alla volontà delle parti.

Nella stipulazione dei contratti si è soliti disciplinare gli effetti del verificarsi di cause di forza maggiore; in tal caso, occorrerà anzitutto fare riferimento alle regole concordate.

In mancanza di specifiche pattuizioni, invece, troveranno applicazione le norme generali, diverse a seconda che l'impossibilità ad eseguire la prestazione sia definitiva o soltanto temporanea, totale o parziale.

a) Impossibilità definitiva

Se una prestazione è diventata **impossibile** per una causa non imputabile al debitore (come quella della forza maggiore) e l'impossibilità è **definitiva** (cioè l'impedimento è irreversibile), quella obbligazione si **estingue** e quindi non è più dovuta la prestazione.

b) Impossibilità temporanea

Se, invece, l'impossibilità è soltanto **temporanea**, il debitore rimane obbligato, ma **non risponde del ritardo** nell'esecuzione della prestazione finché perdura l'impedimento.

L'obbligazione però si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, a seconda alla tipologia di prestazione, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguirla o il creditore non ha più interesse a riceverla (pensiamo ad una fornitura "stagionale" o destinata all'organizzatore di un evento non rinviabile).

c) Impossibilità parziale

Se la prestazione è diventata impossibile solo in parte, il debitore esegue la prestazione solo per la parte rimasta possibile.

Quali sono gli effetti sul contratto?

Se una parte è liberata dalla propria obbligazione perché l'esecuzione è diventata **totalmente impossibile**, anche la controparte non sarà più tenuta ad eseguire la propria prestazione (ad esempio a pagare il relativo prezzo) e quanto eventualmente già versato dovrà esserle restituito. Il **contratto**, in questo caso, **si risolve**.

Se la prestazione di una parte è diventata solo **parzialmente impossibile**, l'altra ha diritto:

- ad una corrispondente riduzione della propria prestazione (ad esempio, una riduzione del corrispettivo); in questo caso si ha una **risoluzione parziale**
- di **recedere** dal contratto se non ha un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale e cioè la prestazione che è residuata.

Gli scenari – sopra brevemente riepilogati – sono, dunque, vari e articolati e richiedono sempre una valutazione specifica del caso, soprattutto se devono trovare applicazione nell'ambito di una situazione atipica ed in continua evoluzione come quella che stiamo vivendo.



0331.639176



angela.berinati@albeeassociati.it